

Ordine Delle Professioni Infermieristiche Provincia di CATANIA

Via Locatelli 13/D
95123 CATANIA



**REGOLAMENTO
DI AMMINISTRAZIONE E
CONTABILITA' DELL'ORDINE DELLE
PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI
CATANIA**

Approvato dal Consiglio Direttivo in data 06/32/2024 con delibera n. 49

TITOLO I
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 *Finalità e contenuti*

Articolo 2 *Principi di redazione del bilancio di previsione e del rendiconto generale*

CAPO II

BILANCIO DI PREVISIONE

Articolo 3 *Esercizio finanziario e bilancio di previsione*

Articolo 4 *Preventivo finanziario gestionale*

Articolo 5 *Contenuto del preventivo finanziario gestionale*

Articolo 6 *Classificazione delle entrate e delle uscite nel preventivo finanziario*

Articolo 7 *Fondo spese impreviste*

Articolo 8 *Quadro riassuntivo della gestione finanziaria*

Articolo 9 *Preventivo economico*

Articolo 10 *Principi e vincoli di redazione del bilancio finanziario*

Articolo 11 *Relazione del Tesoriere*

Articolo 12 *Relazione del Collegio dei Revisori dei conti*

Articolo 13 *Tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto*

Articolo 14 *Variazioni di bilancio*

Articolo 15 *Esercizio provvisorio e gestione provvisoria*

Articolo 16 *Sistema di contabilità analitica*

Articolo 17 *Bilancio pluriennale*

CAPO III
GESTIONE FINANZIARIA
ED ECONOMICA

Articolo 18 *La gestione delle entrate*

Articolo 19 *Accertamento*

Articolo 20 *Riscossione*

Articolo 21 *Versamento*

Articolo 22 *Vigilanza sulla riscossione delle entrate*

Articolo 23 *La gestione delle uscite*

Articolo 24 *Impegno*

Articolo 25 *Liquidazione*

Articolo 26 *Ordinazione*

Articolo 27 *Pagamento*

Articolo 28 *Carte di credito*

CAPO IV
RENDICONTO GENERALE

Articolo 29 *Rendiconto generale*

Articolo 30 *Rendiconto finanziario*

Articolo 31 *Riaccertamento dei residui*

Articolo 32 *Conto economico*

Articolo 33 *Stato patrimoniale*

Articolo 34 *Relazione sulla gestione e nota integrativa*

Articolo 35 *Situazione amministrativa*

Articolo 36 *Relazione del Collegio dei Revisori dei conti*

CAPO V
SERVIZIO DI CASSA

Articolo 37 *Affidamento del servizio di cassa*

Articolo 38 *Servizio di cassa interno*

CAPO VI
GESTIONE PATRIMONIALE

Articolo 39 *Registro degli inventari*

Articolo 40 *Contenuto del registro degli inventari*

Articolo 41 *Tenuta del registro degli inventari*

Articolo 42 *Dismissione dei beni*

Articolo 43 *Custodia dei beni*

Articolo 44 *Categorie dei beni non inventariabili*

Articolo 45 *Doveri di pubblicazione*

CAPO VII
SISTEMA DI SCRITTURE CONTABILI

Articolo 46 *Sistema di scritture contabili*

Articolo 47 *Scritture contabili obbligatorie*

CAPO VIII
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 48 *Composizione del Collegio dei Revisori dei conti*

Articolo 49 *Doveri e responsabilità dei Revisori dei conti*

Articolo 50 *Funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti*

Articolo 51 *Funzioni del Collegio dei Revisori dei conti*

CAPO IX

Articolo 52 *Partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo*

Articolo 53 *Doveri di pubblicazione*

TITOLO II
ATTIVITÀ CONTRATTUALE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 54 *Oggetto e normativa applicabile*

Articolo 55 *Concessione di servizi*

Articolo 56 *Principi*

Articolo 57 *Doveri di pubblicazione*

Articolo 58 *Determinazione a contrattare*

Articolo 59 *Responsabile del procedimento*

Articolo 60 *Stipulazione dei contratti e pagamenti*

Articolo 61 *Acquisto di beni e servizi mediante mercato elettronico*

CAPO II
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
IN ECONOMIA

Articolo 62 *Disposizioni generali in materia di lavori, servizi e forniture in economia*

Articolo 63 *Acquisizione di lavori in economia*

Articolo 64 *Affidamento diretto di lavori*

Articolo 65 *Acquisizione di servizi e forniture in economia*

Articolo 66 *Affidamento diretto di servizi e forniture*

Articolo 67 *Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario per lavori, servizi e forniture*

TITOLO I AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento reca disposizioni per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Catania (in seguito, "OPI Catania").

2. Con il presente regolamento, OPI Catania adegua il proprio ordinamento contabile e l'attività contrattuale ai principi e disposizioni contenuti nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91, giusta l'art.5 comma 7 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44, nella legge 3 aprile 1997, n. 94, giusta l'art. 1, comma 3, della legge 25 giugno 1999, n.208, nel Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, nel decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, nonché ai principi e alle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art.1, comma 450, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il regolamento disciplina la formazione del bilancio di previsione e del rendiconto generale, la gestione finanziaria, economica e patrimoniale, le scritture contabili, il controllo del Collegio dei Revisori dei conti e l'attività contrattuale.

Articolo 2

Principi di redazione del bilancio di previsione e del rendiconto generale

1. Nella redazione del bilancio di previsione, del rendiconto generale e dei relativi allegati, OPI Catania si attiene ai seguenti principi contabili:

a) veridicità: i documenti previsionali devono corrispondere alle prevedibili condizioni delle operazioni di gestione; i documenti consuntivi devono rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

b) imparzialità: i documenti contabili devono essere preparati per una moltitudine di destinatari e devono fondarsi, pertanto, su principi contabili indipendenti ed imparziali;

c) correttezza: i bilanci devono rispettare le norme di legge e del presente regolamento;

d) attendibilità: le previsioni e le valutazioni devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento;

e) significatività: i bilanci devono esporre soprattutto quelle informazioni che hanno un effetto significativo

e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari;

f) chiarezza: le poste finanziarie, economiche e patrimoniali devono essere classificate in modo semplice e chiaro tale da facilitarne la consultazione e rendere evidenti le informazioni in esse contenute;

g) pubblicità: i bilanci e i conti consuntivi devono essere pubblicati nel sito istituzionale di OPI Catania entro 30 giorni dalla loro approvazione;

h) coerenza: deve risultare un nesso logico, senza contraddizione alcuna, fra tutti gli atti contabili preventivi e consuntivi, siano questi strettamente tecnico finanziari ovvero descrittivi e di indirizzo politico, sia di breve che di medio-lungo periodo;

i) annualità: i bilanci devono essere predisposti periodicamente tenendo conto che l'unità temporale di riferimento è l'anno solare;

l) continuità: la valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività istituzionale;

m) prudenza: nei documenti previsionali devono essere imputate solo le componenti positive e negative che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo successivo, mentre le componenti negative saranno limitate dalle risorse previste; nei documenti consuntivi i proventi non realizzati non devono essere contabilizzati mentre tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere rendicontate;

n) costanza: i principi contabili ed i criteri di valutazione devono rimanere costanti nel tempo, salvo casi eccezionali le cui cause e i cui effetti devono essere evidenziati nei provvedimenti descrittivi;

o) universalità: sono vietate le gestioni fuori bilancio;

p) integrità: è vietato iscrivere le entrate al netto delle relative spese connesse e, viceversa, le spese ridotte di entrate a esse correlate; ugualmente, nella contabilità economico-patrimoniale, è vietata la compensazione di partite;

q) unità: il bilancio è unico e, pertanto, il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle uscite, salva diversa disposizione normativa.

r) flessibilità: il bilancio di previsione deve consentire un attenuamento al principio di rigore dei documenti previsionali per far fronte all'incertezza degli accadimenti futuri;

s) competenza finanziaria ed economica: la competenza finanziaria è il criterio con il quale, in base alla data dell'accertamento o dell'impegno, vengono imputate le entrate e le uscite all'esercizio in cui si verifica l'accadimento di gestione; la competenza economica imputa gli effetti delle operazioni e degli altri eventi all'esercizio nel quale è rinvenibile l'utilità economica, ceduta o acquisita, anche se diverso da quello in cui si concretizzano i relativi momenti finanziari;

CAPO II BILANCIO DI PREVISIONE

Articolo 3

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario di OPI Catania ha durata di un anno: esso inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. La gestione viene svolta sulla base dei dati contenuti nel bilancio annuale di previsione, composto dei seguenti documenti:
 - a) il preventivo finanziario;
 - b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
 - c) il preventivo economico.
3. Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
 - a) La relazione del Tesoriere;
 - b) La relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
 - c) La tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione.
4. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzativo e costituisce limite agli impegni di spesa.
5. Il bilancio di previsione, predisposto dal Tesoriere, è deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ciascun anno e presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
6. Il bilancio di previsione completo degli allegati è trasmesso dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Revisori dei conti almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione dell'Assemblea.
7. Il bilancio di previsione completo degli allegati come deliberato dal Consiglio Direttivo è depositato presso la sede di OPI Catania almeno 5 giorni prima dell'Assemblea.

Articolo 4

Preventivo finanziario gestionale

1. Il preventivo finanziario gestionale è formulato in termini di competenza finanziaria e di cassa.
2. Il preventivo finanziario è corredato da una relazione tecnica del Tesoriere contenente i criteri in base ai quali sono state effettuate le previsioni e ogni elemento atto a rendere esplicite le ipotesi sottostanti le suddette previsioni.

Articolo 5

Contenuto del preventivo finanziario gestionale

1. Il preventivo finanziario gestionale contiene le entrate che si prevede di accertare e di riscuotere e le uscite che si prevede di impegnare e pagare nell'esercizio finanziario.
2. Nella gestione di competenza finanziaria è iscritto il presunto risultato di amministrazione iniziale; nella gestione di cassa è iscritto il presunto fondo di cassa

iniziale.

Articolo 6

Classificazione delle entrate e delle uscite nel preventivo finanziario

1. Le entrate e le uscite sono ripartite in:
 - a) titoli, secondo la pertinenza finanziaria;
 - b) categorie;
 - c) capitoli, secondo il rispettivo oggetto.
2. I titoli delle entrate sono:
 - a) Entrate correnti;
 - b) Entrate in conto capitale;
 - c) Entrate per partite di giro.
3. I titoli delle uscite sono:
 - a) Uscite correnti;
 - b) Uscite in conto capitale;
 - c) Uscite per partite di giro.
4. Le partite di giro comprendono le entrate e le uscite che OPI Catania effettua in qualità di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione ovvero per conto terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito e un credito per OPI Catania.
5. Nei casi di necessità è consentita l'allocatione nelle partite di giro delle riscossioni avvenute indipendentemente dalla previa effettuazione dell'accertamento e della relativa formalizzazione.
6. Le categorie delle entrate sono:
 - A) Entrate correnti:
 - 1) entrate contributive a carico degli iscritti;
 - 2) entrate per iniziative culturali ed aggiornamenti professionali;
 - 3) quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari gestioni;
 - 4) trasferimenti da parte dello Stato, Province, Regioni, Comuni ed altri enti pubblici;
 - 5) entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi;
 - 6) redditi e proventi patrimoniali;
 - 7) poste correttive e compensative di uscite correnti;
 - 8) entrate non classificabili in altre voci.
 - B) Entrate in conto capitale:
 - 1) Alienazione di immobili e diritti reali;
 - 2) Alienazione di immobilizzazioni tecniche;
 - 3) Riscossione di crediti;
 - 4) trasferimenti in conto capitale da parte dello Stato, Regioni, Province, Comuni ed altri enti pubblici;
 - 5) assunzione di mutui;
 - 6) assunzione di altri debiti finanziari.
7. Le categorie delle uscite sono:
 - A) Uscite correnti:
 - 1) Uscite per gli organi di OPI Catania;
 - 2) Oneri per il personale in attività di servizio;
 - 3) Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi;
 - 4) Uscite per funzionamento uffici;
 - 5) Uscite per prestazioni istituzionali;
 - 6) Trasferimenti passivi;

- 7) Oneri finanziari;
- 8) Oneri tributari;
- 9) Poste correttive e compensative di entrate correnti;
- 10) Uscite non classificabili in altre voci;
- 11) Accantonamento al trattamento di fine rapporto;
- 12) Accantonamento a fondi rischi ed oneri.

B) Uscite in conto capitale:

- 1) Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari;
- 2) Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche;
- 3) Concessioni di crediti ed anticipazioni;
- 4) Rimborsi di mutui;
- 5) Rimborsi di anticipazioni passive;
- 6) Estinzione debiti diversi;
- 7) Accantonamenti per spese future;
- 8) Accantonamento per ripristino investimenti.

8. Per la redazione del preventivo finanziario la suddivisione in titoli e categorie è tassativa; mentre, la suddivisione delle categorie in capitoli è indicativa e può essere modificata in sede di approvazione del preventivo finanziario, purché l'oggetto di ciascun capitolo sia sufficientemente specificato e omogeneo.

Articolo 7

Fondo spese impreviste

1. Nel preventivo finanziario, sia di competenza che di cassa, alla categoria "Uscite non classificabili in altre voci" è iscritto un capitolo denominato fondo spese impreviste per un importo non superiore al 5% del totale delle uscite correnti previste. Tale capitolo, destinato a coprire le spese impreviste nonché le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, viene utilizzato con il metodo della variazione di bilancio e pertanto su tale capitolo non si possono emettere mandati di pagamento.
2. Le spese non contemplate nel bilancio preventivo, alle quali non possa farsi fronte con il fondo per le spese impreviste, devono essere autorizzate dall'Assemblea.

Articolo 8

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

1. I dati relativi al preventivo finanziario sono esposti sinteticamente nel quadro riassuntivo della gestione finanziaria.

Articolo 9

Preventivo economico

1. Il preventivo economico espone:
 - a) I proventi ed i costi di competenza della gestione quali risultanti dal preventivo finanziario;

b) I proventi ed i costi di competenza della gestione che non hanno manifestazione finanziaria.

Articolo 10

Principi e vincoli di redazione del bilancio finanziario

1. Il preventivo finanziario deve garantire l'equilibrio della gestione di competenza e di cassa sia per l'anno cui si riferisce che per gli anni successivi.
2. Il preventivo finanziario di competenza non deve chiudere in disavanzo, a meno che non ne sia prevista la copertura mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente allorquando ne sia dimostrata l'effettiva esistenza.
3. L'avanzo di amministrazione può essere impiegato esclusivamente per coprire il disavanzo della gestione in conto capitale o uscite correnti.

Articolo 11

Relazione del Tesoriere

1. La relazione del Tesoriere contiene la definizione dei criteri seguiti nelle previsioni ed eventuali elaborati, contabili e statistici, atti a conferire maggiore chiarezza alle poste di bilancio, nonché la pianta organica del personale e la consistenza del personale in servizio.

Articolo 12

Relazione del Collegio dei Revisori dei conti

1. La relazione del Collegio dei Revisori dei conti deve contenere valutazioni sulla correttezza formale del bilancio di previsione e sul rispetto delle norme di legge e del presente regolamento e, in particolare, sull'attendibilità delle entrate previste nei vari capitoli di bilancio nonché sulla congruità delle spese tenendo conto dell'ammontare delle stesse negli esercizi precedenti e degli stanziamenti proposti.
2. La relazione deve essere resa disponibile al Consiglio Direttivo almeno sette giorni prima della data fissata per la presentazione del bilancio preventivo all'Assemblea.
3. La relazione si conclude con la proposta di approvazione o meno del bilancio di previsione.

Articolo 13

Tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto

1. La tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto, con l'annessa tabella del fondo di cassa presunto, deve essere redatta sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Articolo 14

Variazioni di bilancio

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, le variazioni di bilancio sono predisposte dal Tesoriere, deliberate dal Consiglio Direttivo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, sentito il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Le variazioni di bilancio possono essere effettuate per dare destinazione a maggiori entrate o a minori spese e sono obbligatorie quando l'andamento della gestione delle entrate in termini di competenza o di cassa renda precario l'equilibrio dell'una o dell'altra gestione.
3. Nella predisposizione delle variazioni di bilancio devono essere rispettate le stesse modalità della redazione del bilancio di previsione.
4. Le sole variazioni aventi a oggetto il fondo spese impreviste e fino a concorrenza dello stesso sono predisposte dal Tesoriere e deliberate dal Consiglio Direttivo e non necessitano dell'approvazione dell'Assemblea.
5. Al di fuori dei casi previsti ai commi 1 e 4 è vietato qualunque storno di fondi da un capitolo a un altro nonché qualunque storno tra la gestione dei residui e quella di competenza.

Articolo 15

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. Contestualmente alla delibera del bilancio di previsione e per il periodo dal 1° gennaio fino all'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo delibera l'esercizio provvisorio.
2. Tale esercizio non può protrarsi per un periodo superiore a quattro mesi e si svolge in dodicesimi ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili d'impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi.
3. In assenza di delibera di bilancio di previsione, per il periodo dal 1° gennaio fino all'approvazione da parte dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo delibera la gestione provvisoria. In tal caso si applica la disciplina di cui al comma 2, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.
4. Non si ricorre all'esercizio provvisorio nel caso in cui il bilancio di previsione venga approvato dall'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 16

Sistema di contabilità analitica

1. Il sistema di contabilità analitica si articola attraverso i centri di costo e determina il budget di gestione.
2. I centri di costo sono individuati in relazione alle esigenze funzionali, di produzione ed organizzative.

3. Per ogni centro di costo devono essere redatti un budget finanziario e un budget economico; il consolidamento dei budget finanziari e dei budget economici dà origine rispettivamente al preventivo finanziario ed al preventivo economico di OPI Catania.

4. OPI Catania non è tenuto alla redazione dei budget su descritti qualora preveda un solo centro di costo.

5. Il budget di gestione, predisposto dal Tesoriere, è approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Bilancio pluriennale

1. È facoltà di OPI Catania la predisposizione di un bilancio pluriennale redatto in termini di cassa e competenza per un periodo non inferiore ad un biennio che può costituire allegato del bilancio di previsione; gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale coincidono per il primo anno con quelli del bilancio di previsione.

CAPO III

GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA

Articolo 18

La gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento, disciplinate dagli articoli seguenti.

Articolo 19

Accertamento

1. L'entrata si ritiene accertata quando OPI Catania, sulla base di idonea documentazione, verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare, nonché fissa la relativa scadenza.
2. L'accertamento richiede altresì la fondatezza del credito, la certezza del credito, che non deve essere soggetto a condizioni, e la competenza finanziaria e/o economica dell'esercizio.

Articolo 20

Riscossione

1. La riscossione consiste nel materiale introito da parte dell'incaricato della riscossione delle somme dovute ad OPI Catania.
2. La riscossione avviene di regola attraverso l'istituto di credito affidatario del servizio di cassa a mezzo dell'emissione di reversali d'incasso, firmate dal Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario.
3. Le reversali d'incasso devono contenere:
 - a) Il numero progressivo;
 - b) l'indicazione del capitolo di entrata;
 - c) l'indicazione se trattasi di entrata in conto competenza o in conto residui;

- d) l'esercizio finanziario;
- e) i dati del debitore;
- f) l'importo in cifre e lettere;
- g) la data di emissione.

Limitatamente alla riscossione delle quote è consentito emettere più reversali cumulative intestate al debitore "iscritti" conservando agli atti di OPI Catania l'elenco dei debitori cui afferisce ciascuna reversale.

4. L'istituto cassiere deve accettare la riscossione di ogni somma versata in favore di OPI Catania anche senza la preventiva emissione di reversale d'incasso, salva successiva regolarizzazione a mezzo reversale medesima.

5. La riscossione di somme avviene tramite il sistema PAGOPA esclusivamente in riferimento alle quote di iscrizione all'ordine professionale, in caso di mancata attivazione e/o di funzionamento del sistema PAGOPA è previsto l'accredito di somme tramite bonifico bancario sul conto corrente.

6. Eventuali somme pervenute direttamente all'Ente, in via del tutto eccezionale, sono versate entro 7 giorni suo conto corrente dell'Ente.

7. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi da iscriversi tra le attività dello stato patrimoniale.

Articolo 21

Versamento

1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse di OPI Catania.

Articolo 22

Vigilanza sulla riscossione delle entrate

1. Il Tesoriere verifica che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate avvengano con puntualità e regolarità.

Articolo 23

La gestione delle uscite

1. La gestione delle uscite si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento, disciplinate dagli articoli seguenti.

Articolo 24

Impegno

1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute da OPI Catania a soggetti determinati in base alla legge, a contratto, ad ordinativo scritto o ad altro titolo valido, nonché le somme destinate a specifiche finalità in base ad atti approvati dagli organi competenti, purché la relativa obbligazione giuridica si perfezioni entro il termine dell'esercizio di riferimento.

2. L'impegno è assunto dal Tesoriere, nei limiti

degli stanziamenti del capitolo del preventivo finanziario e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'assunzione di impegni relativi a procedure di gara bandite e non completate prima della fine dell'esercizio.

4. È consentito altresì assumere impegni a valere sugli esercizi successivi:

- per gli atti negoziali tipici la cui durata è normativamente prevista per periodi superiori all'anno;

- ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi e, quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne riconosca la necessità o convenienza e comunque nei limiti degli stanziamenti del bilancio pluriennale ove approvato.

5. Nei casi previsti al comma 4, l'impegno a valere sull'esercizio in corso sarà limitato agli importi contrattualmente maturati nell'esercizio stesso.

6. Le uscite impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi da iscriversi tra le passività dello stato patrimoniale.

7. Una volta chiuso l'esercizio finanziario al 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio.

Articolo 25

Liquidazione

1. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa in cui, in base ai documenti e ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'impegno definitivo assunto.

2. La liquidazione compete al Tesoriere e si attua attraverso il riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai termini e alle condizioni pattuiti.

Articolo 26

Ordinazione

1. Il pagamento delle spese è ordinato, nei limiti del preventivo finanziario di cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento, sottoscritti dal Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario e tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

2. I mandati di pagamento devono contenere:

- a) i dati del creditore;
- b) l'importo in cifre e lettere;
- c) la data di emissione;
- d) la causale del pagamento;
- e) qualunque altro elemento obbligatorio per legge.

3. È fatto divieto di ordinare pagamenti con strumenti diversi da quello del mandato, salvo quanto disposto dall'art. 28 e dall'art. 38.

Articolo 27

Pagamento

1. I mandati di pagamento possono essere estinti mediante:
 - a) Accreditamento in conto corrente bancario intestato al creditore;
 - b) Emissione di assegno circolare intestato al creditore.
2. I mandati di pagamento non estinti entro il termine dell'esercizio sono annullati. Il relativo pagamento è eseguito nel successivo esercizio in conto residui.

Articolo 28

Carte elettroniche

1. È ammessa l'utilizzazione di carte elettroniche quale mezzo di pagamento per le spese di trasporto, vitto e alloggio dei componenti degli Organi direttivi, di controllo e dei dipendenti in missione.
2. È, altresì, ammesso l'utilizzo di carte elettroniche quale mezzo di pagamento per le spese di modico importo anche su piattaforme online.
3. È fatto obbligo al possessore della carta elettronica consegnare periodicamente al Tesoriere i documenti giustificativi delle spese sostenute.

CAPO IV

RENDICONTO GENERALE

Articolo 29

Rendiconto generale

1. Il rendiconto generale è composto dei seguenti documenti:
 - a) Il rendiconto finanziario;
 - b) Il conto economico;
 - c) Lo stato patrimoniale;
 - d) La relazione di gestione e la nota integrativa.
2. Costituiscono allegati al rendiconto generale:
 - a) La situazione amministrativa;
 - b) La relazione del Collegio dei Revisori dei conti.
3. Il rendiconto generale, predisposto dal Tesoriere, è deliberato dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.
4. Il rendiconto generale è trasmesso dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Revisori dei conti almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione dell'Assemblea.
5. Il rendiconto generale completo degli allegati – come deliberato dal Consiglio Direttivo è depositato presso la sede di OPI Catania almeno 5 giorni prima dell'Assemblea.

Articolo 30

Rendiconto finanziario

1. Il rendiconto finanziario espone i risultati di gestione e, più specificatamente:

- a) le entrate di competenza dell'esercizio accertate, rimosse e da riscuotere, con indicazione degli scostamenti con il preventivo finanziario;
 - b) le uscite di competenza dell'esercizio impegnate, pagate e da pagare, con indicazione degli scostamenti con il preventivo finanziario;
 - c) i residui attivi degli esercizi precedenti incassati e da incassare;
 - d) i residui passivi degli esercizi precedenti pagati e da pagare.
2. Il rendiconto finanziario è articolato negli stessi titoli/categorie/capitoli del preventivo finanziario dell'esercizio.

Articolo 31

Riaccertamento dei residui

1. OPI Catania compila annualmente alla chiusura dell'esercizio la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.
2. Detta situazione indica la consistenza al 1° gennaio, le somme rimosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
3. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.
4. Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori dei conti che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano specifica evidenza e riscontro nel conto economico.
5. La situazione di cui al comma 1 è allegata al rendiconto generale, unitamente ad una nota illustrativa del Collegio dei Revisori dei conti sulle ragioni della persistenza dei residui di maggiore anzianità e consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi.

Articolo 32

Conto economico

1. Il conto economico espone i componenti positivi e negativi della gestione secondo i criteri di competenza economica.
2. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e componenti negativi del conto economico.

Articolo 33

Stato patrimoniale

1. Lo stato patrimoniale espone la consistenza delle attività e delle passività di OPI Catania.

2. I criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono, in quanto applicabili, quelli stabiliti dall'art. 2426 c.c. e i principi contabili adottati dagli organismi nazionali e internazionali a ciò deputati.

3. Sono vietate le compensazioni tra le partite dell'attivo e quelle del passivo.

Articolo 34

Relazione sulla gestione e nota integrativa

1. La nota integrativa e la relazione sulla gestione sono un documento unitario riguardante l'andamento della gestione di OPI Catania nei settori in cui ha operato.

2. La relazione sulla gestione illustra i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto posto in essere da OPI Catania

3. La nota integrativa descrive l'andamento della gestione di OPI Catania, i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio nonché ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

4. La nota integrativa si articola nelle seguenti cinque parti:

- a) criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale;
- b) analisi delle voci del rendiconto finanziario;
- c) analisi delle voci dello stato patrimoniale;
- d) analisi delle voci del conto economico;
- e) altre notizie integrative.

5. Nella nota integrativa devono comunque risultare:

- Gli elementi richiesti dall'art. 2427c.c.;
- l'illustrazione delle risultanze finanziarie complessive;
- le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo:
- l'utilizzazione del fondo spese impreviste;
- il raccordo fra la gestione dei residui attivi e passivi risultanti dal conto del bilancio e i crediti e debiti iscritti in situazione patrimoniale;
- la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione nonché la loro classificazione in base al diverso grado di esigibilità;
- la composizione delle disponibilità liquide distinte tra le giacenze del conto dell'istituto cassiere, degli eventuali conti correnti bancari/postali e della cassa interna;
- i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per indennità di anzianità, per trattamento di fine rapporto ed eventuali trattamenti di quiescenza;
- l'elenco degli eventuali contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio ed ai connessi accantonamenti ai fondi per rischi e oneri.

Articolo 35

Situazione amministrativa

1. La situazione amministrativa espone:

- a) la consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi e i pagamenti complessivamente effettuati nell'anno in conto competenza e in conto residui e il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- b) il totale dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio;
- c) l'avanzo o disavanzo di amministrazione finale.

2. L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato:

- a) Per coprire eventuali disavanzi di competenza;
- b) Per il finanziamento di spese in c/capitale;
- c) Per il finanziamento di spese correnti non ripetitive.

3. Gli eventuali vincoli apposti all'avanzo di amministrazione devono risultare in calce al prospetto dimostrativo della situazione amministrativa.

Articolo 36

Relazione del Collegio dei Revisori dei conti

1. La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato del rendiconto generale, fornisce valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile di OPI Catania.

2. La relazione deve comunque attestare:

- a) la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dal sistema di scritture contabili;
- b) l'esistenza delle attività e delle passività e la loro corretta esposizione in bilancio nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio;
- c) la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;
- d) l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati.

3. La relazione deve inoltre fornire informazioni in merito:

- a) alla stabilità dell'equilibrio di bilancio ed, in caso di disavanzo, fornire informazioni circa l'entità dello stesso;
- b) all'osservanza delle norme di legge e del presente regolamento circa la redazione del rendiconto generale.

4. La relazione deve essere resa disponibile al Consiglio Direttivo almeno sette giorni prima della data fissata per la presentazione del bilancio preventivo all'Assemblea.

5. La relazione si conclude con la proposta di approvazione o meno del rendiconto generale.

CAPO V SERVIZIO DICASSA

Articolo 37

Affidamento del servizio di cassa

1. Il servizio di cassa è affidato ad un istituto di credito, denominato istituto cassiere, autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sulla base di una convenzione che disciplini il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria di OPI Catania.
2. Per l'espletamento di particolari servizi, OPI Catania può avvalersi di conti correnti postali.

Articolo 38

Servizio di cassa interno

1. Il Consiglio Direttivo può autorizzare l'istituzione di un servizio di cassa interno nei limiti delle disposizioni che seguono.
2. Il servizio di cassa interno deve essere affidato ad un dipendente di OPI Catania di area B o di area C.
3. Nell'ambito del servizio di cassa interno vengono tenuti separati gli incassi e i pagamenti secondo le seguenti modalità:
 - a) è istituito un fondo cassa dedicato alle spese giornaliere alimentato, secondo necessità, con mandato emesso sull'istituto cassiere; le spese giornaliere non possono superare l'ammontare di 500 euro per ogni pagamento, possono riguardare l'acquisto di materiali di consumo e di cancelleria, valori bollati, piccole manutenzioni e riparazioni, spese postali, acquisto di giornali e pubblicazioni periodiche, rimborso o anticipo di spese di viaggio e spostamento e vengono annotate distintamente e giorno per giorno in apposito registro di uscita allegando riscontro contabile;
 - b) è in ogni caso vietato l'utilizzo del fondo cassa per pagamenti relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture;
4. I pagamenti effettuati con il fondo cassa devono essere ratificati entro il mese successivo previa presentazione di un rendiconto mensile che deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario.

CAPO VI GESTIONE PATRIMONIALE

Articolo 39

Registro degli inventari

1. I beni di OPI Catania, mobili ed immobili, materiali ed immateriali, devono essere iscritti nel registro degli inventari.
2. All'amministrazione dei beni spettanti a OPI Catania provvede il Consiglio Direttivo.

Articolo 40

Contenuto del registro degli inventari

1. Nel registro degli inventari devono essere annotati:
 - A) Per i beni immobili:
 - 1) Anno di acquisto, il costo storico, le eventuali variazioni, il valore del fondo di ammortamento;
 - B) per i beni mobili materiali:
 - 1) anno di acquisto;
 - 2) il costo d'acquisto;
 - 3) l'ammortamento dell'anno in corso;
 - 4) il fondo ammortamento al termine dell'esercizio in corso;
 - C) per i beni immateriali:
 - 1) anno di acquisto;
 - 2) il costo di acquisto;
 - 3) l'ammortamento dell'anno in corso;
 - 4) il fondo ammortamento al termine dell'esercizio in corso.

Articolo 41

Tenuta del registro degli inventari

1. Il registro degli inventari deve essere aggiornato ogni anno entro il termine di approvazione del rendiconto generale.
2. L'aggiornamento consiste:
 - a) nell'inserimento dei beni acquistati nell'anno;
 - b) nella cancellazione dei beni ceduti o dismessi per fuori uso o altro motivo;
 - c) nell'adeguamento del valore dei beni in funzione della loro residua utilizzabilità attraverso la procedura di ammortamento.

Articolo 42

Dismissione dei beni

1. La dismissione dei beni per fuori uso deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo su istanza motivata del Tesoriere.
2. Successivamente alla delibera il Tesoriere procede allo smaltimento a mezzo consegna a soggetto esterno all'uopo incaricato.

Articolo 43

Custodia dei beni

1. I beni sono affidati alla custodia del Tesoriere.
2. Il Tesoriere può affidare i beni agli utilizzatori, i quali rispondono per il non corretto uso dei beni a loro affidati.
3. È vietato che i beni escano dalla sede di OPI Catania, salvo espressa autorizzazione del Tesoriere; in tal caso il bene deve essere preso in carico da un affidatario che risponde dell'eventuale perimento dello stesso.

Articolo 44

Categorie dei beni non inventariabili

1. Non sono inventariabili:
 - a) Gli oggetti di cancelleria;
 - b) I materiali di consumo.

Articolo 45

Doveri di pubblicazione

OPI Catania pubblica sul proprio sito internet le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

CAPOVII

SISTEMA DISCRITTURE CONTABILI

Articolo 46

Sistema di scritture contabili

1. Le scritture contabili di OPI Catania sono strutturate in funzione degli schemi di bilancio del rendiconto generale.

Articolo 47

Scritture contabili obbligatorie

1. Le scritture contabili obbligatorie sono:
- a) per ciascun capitolo di entrata: un partitario degli accertamenti contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;
 - b) per ciascun capitolo di uscita: un partitario degli impegni contenente lo stanziamento iniziale, le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;
 - c) per ciascun capitolo di entrata e di uscita: un partitario dei residui contenente la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
 - d) per ciascun conto (o sottoconto) di stato patrimoniale: un partitario contenente il saldo iniziale, le operazioni dell'esercizio, il saldo finale;
 - e) per ciascun conto (o sottoconto) del conto economico: un partitario contenente le operazioni di esercizio e il saldo finale;
 - f) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati;
 - g) il giornale cronologico delle operazioni d'esercizio;
 - h) il registro degli inventari, tenuto ai sensi degli artt. 39 e seguenti.

CAPO VIII

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 48

Composizione del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, istituito ai sensi dell'art. 27, decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, così come modificato dall'art. 3

c. 2 CAPO I della L. 03/2018, è composto da un presidente iscritto nel registro dei revisori legali e tre membri, di cui uno supplente, scelti tra gli iscritti nell'Albo ed estranei al Consiglio Direttivo.

Articolo 49

Doveri e responsabilità dei Revisori dei conti

1. I doveri e le responsabilità dei Revisori dei conti sono regolati dal presente regolamento e, ove applicabili, dagli artt. 2403, 2407, 2408 e 2409 c.c.
2. I Revisori dei conti rispondono altresì delle violazioni commesse nell'esercizio delle proprie funzioni sulla base della responsabilità civile, penale ed amministrativo-contabile.

Articolo 50

Funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno ogni trimestre su convocazione del suo Presidente.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti deve organizzare i propri lavori e riunioni nel rispetto dei principi e criteri di concentrazione, continuità, speditezza, efficienza ed economicità.
3. La funzione di controllo è svolta collegialmente dal presidente e dai due membri effettivi. In caso di impedimento di un effettivo, tempestivamente comunicato dallo stesso, è convocato il supplente.
4. È facoltà del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, acquisito il parere degli altri due membri effettivi del Collegio, prevedere la presenza alle riunioni del membro supplente, che partecipa senza diritto di voto.
5. Per motivi di particolare necessità o urgenza, la riunione può essere promossa da qualsiasi membro effettivo il quale informerà il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti che è tenuto a convocarlo con sollecitudine.
6. Di ciascuna riunione deve essere redatto verbale da trascrivere su apposito libro dei verbali delle adunanze sottoscritto da tutti i partecipanti alla riunione; ciascun verbale deve essere inviato con la massima sollecitudine al Presidente di OPI Catania.
7. Il libro dei verbali delle adunanze è conservato a cura del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, presso la sede dell'Ordine Professionale.

Articolo 51

Funzioni del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti:
 - a) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione in relazione all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
 - b) esprime parere sul bilancio di previsione e sui

documenti allegati nonché sui bilanci di variazione e redige le relazioni sui bilanci stessi;

c) esprime parere sul rendiconto generale e sui documenti allegati e redige le relazioni sui bilanci stessi;

d) effettua la verifica trimestrale di cassa;

e) riferisce al Consiglio Direttivo su gravi irregolarità amministrative e contabili con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.

Articolo 52

Partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Collegio dei Revisori dei conti può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo in cui si deliberano il bilancio di previsione e/o il rendiconto generale.

2. In riferimento al punto 1, il Presidente di OPI Catania può motivatamente convocare il Collegio dei Revisori dei conti ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 53

Doveri di pubblicazione

1. OPI Catania pubblica sul proprio sito internet, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti del Collegio dei Revisori dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività.

TITOLO II ATTIVITÀ CONTRATTUALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 54

Oggetto e normativa applicabile

1. Il presente Titolo si applica alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia (per i lavori, importo non superiore a 40.000 euro; per i servizi e le forniture, importo inferiore a 150.000 euro).

2. Gli importi riportati nel presente Titolo devono intendersi al netto dell'IVA.

3. Per quanto non disciplinato nel presente Titolo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e quelle della legge 7 agosto 1990, n. 241, del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.

4. L'attività contrattuale di OPI Catania è altresì soggetta al rispetto delle disposizioni del codice civile, ove compatibili.

Articolo 55

Concessione di servizi

1. Il presente Titolo non si applica alle procedure di affidamento delle concessioni di servizi.

2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel

diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato sull'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.

4. OPI Catania stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.

Articolo 56

Principi

1. Nell'affidamento e nell'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, OPI Catania deve garantire la qualità delle prestazioni, nonché il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità secondo le modalità indicate nel presente Titolo e nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 57

Doveri di pubblicazione

1. Fermo restando quanto stabilito dal decreto legislativo 163/2006 e 50/2016, OPI Catania pubblica sul proprio sito internet l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario (anche in ipotesi di affidamento diretto), l'importo di aggiudicazione/affidamento diretto, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate, nonché tutti gli altri atti per cui il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 richiede la pubblicazione.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le informazioni di cui al comma 1 relative all'anno precedente sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

3. Ai sensi dell'art.1, comma 32, legge 6 novembre 2012, n. 190, OPI Catania trasmette in formato digitale le informazioni di cui al c.1 all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Articolo 58

Determinazione a contrattare

1. Nell'ambito dell'attività di programmazione e indirizzo definita dal Consiglio Direttivo, il RASA su mandato del CD manifesta l'intenzione di concludere un contratto, mediante l'adozione di determina a contrattare.

2. La determinazione a contrattare indica:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui all'art.95, c.4. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;

Articolo 59

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è individuato tra i dipendenti di ruolo di OPI Catania in possesso di professionalità adeguate ovvero, in caso di accertata carenza di questi, tra i dipendenti in servizio.

2. Quando, per la natura del contratto, il responsabile del procedimento deve possedere una specifica professionalità, necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, nel caso in cui l'organico di OPI Catania sia carente di un tale profilo secondo quanto attestato dal Presidente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati a soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

3. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

4. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nell'invito a presentare un'offerta o nella richiesta di preventivo.

5. Il responsabile del procedimento deve seguirne l'intero *iter* e provvedere affinché la formazione ed esecuzione del contratto avvengano regolarmente e nel modo più rapido. Se si determinano, nel corso della procedura, irregolarità o rallentamenti, il responsabile riferisce immediatamente al RASA, formulando suggerimenti per il loro superamento.

Articolo 60

Stipulazione dei contratti e pagamenti

1. I contratti sono sottoscritti dal Presidente.
2. A pena di nullità, il contratto è stipulato con atto pubblico notarile informatico ovvero mediante scrittura privata, anche in modalità elettronica.
3. I contratti devono avere termine e durata certi. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito.
4. Per i contratti stipulati ai sensi del presente regolamento, il pagamento deve avvenire previa acquisizione del codice CIG, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità.

Articolo 61

Acquisto di beni e servizi mediante mercato elettronico

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 450, legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 150.000 euro e fino ad 40.000 euro, OPI Catania è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico per la pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative.

CAPO II

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Articolo 62

Disposizioni generali in materia di lavori, servizi e forniture in economia

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, gestite dalla stazione appaltante sono effettuate mediante:

a) amministrazione diretta, ove le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;

b) procedura di cottimo fiduciario, consistente in una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono attraverso affidamento a terzi.

2. Gli affidatari dei lavori, servizi e forniture in economia devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed

economico finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

3. Ai fini dell'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento verifica in capo al vincitore la sussistenza dei requisiti e delle capacità di cui al comma precedente.

4. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento sono individuati sulla base di indagini di mercato ovvero, per i lavori, tramite l'Albo Fornitori di cui al comma successivo.

5. Per lavori di importo pario superiore a 40.000 euro e fino a 150.000 euro, nel rispetto della normativa vigente, OPI Catania può istituire un proprio Albo Fornitori contenente gli operatori economici dotati dei requisiti predeterminati che possono partecipare alle procedure di affidamento dei lavori suddetti. Questo elenco deve essere aggiornato periodicamente, con cadenza almeno annuale. L'iscrizione nell'Albo Fornitori, in ogni caso, non è condizione necessaria per la partecipazione alle predette procedure.

Articolo 63

Acquisizione di lavori in economia

1. Entro gli importi di cui ai commi successivi, i lavori eseguibili in economia possono riguardare:

- a) la manutenzione ordinaria, riparazione e mantenimento di opere, impianti e beni di OPI Catania
- b) la riparazione di opere o di impianti, quando l'esigenza è rapportata a eventi imprevedibili e non sia possibile utilizzare una diversa procedura di affidamento;
- c) gli interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) i lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) il completamento di opere a seguito della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

2. I lavori di cui al comma 1 prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, atto può essere semplificato, per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, nell'affidamento diretto o nell'amministrazione diretta di lavori.

3. I lavori di cui al comma 1 il cui importo sia pari o superiore a 40.000 euro e fino a 150.000 euro possono essere affidati mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi fino alla procedura negoziata di cui all'art. 36, c. 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero, se istituito, tramite l'Albo Fornitori di cui all'articolo precedente.

4. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata, tra cui almeno:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto di OPI Catania di risolvere in danno il contratto, mediante denuncia, per inadempimento dell'affidatario ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

Articolo 64

Affidamento diretto di lavori

1. Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto del presente regolamento, tenendo conto dei principi comunitarie nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato.

3. Il responsabile del procedimento può non richiedere i preventivi di cui al comma precedente per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente a un operatore economico determinato.

Articolo 65

Acquisizione di servizi e forniture in economia

1. Nei limiti degli importi di cui ai commi successivi, l'acquisizione in economia di servizi e forniture è consentita nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more

dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

2. Ai sensi dell'art. 125, comma 10, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, OPI Catania stabilisce altresì che i beni e servizi acquisibili in economia nei limiti degli importi e con le procedure di cui ai successivi commi 3 e 4 del presente articolo sono individuati nell'ambito delle seguenti categorie:

a) libri, riviste, giornali, illustrazioni e pubblicazioni in genere, nonché abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione e banche dati, anche su supporto digitale;

b) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli e auto aziendale, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti, locazione di parcheggi e autorimesse;

c) acquisto, noleggio, manutenzione, aggiornamento, sistemazione e completamento di apparecchiature informatiche ed elettroniche, di prodotti informatici e del relativi materiale accessorio;

d) servizi informatici e assistenza/consulenza sistemistica e su software, servizi di web hosting, provider ECM, ASP, provider housing, posta elettronica, progettazione, sviluppo, aggiornamento e gestione del portale web;

e) arredi ed attrezzature di ogni genere per locali, stanze ed uffici di OPI Catania;

f) beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile e relativi servizi;

g) beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti aziendali;

h) beni mobili, fotocopiatrici, climatizzatori, attrezzature e beni di consumo, anche per manutenzioni ordinarie e straordinarie e comunque necessari per le attività di OPI Catania;

i) beni per l'igiene e la pulizia in genere dei locali;

j) materiale di cancelleria, materiali per l'ufficio, nonché materiale per la redazione di atti, stampati, modelli, manifesti e simili;

k) materiale di ferramenta;

l) materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse di energia;

m) rilegatura di libri e pubblicazioni;

n) spese inerenti a trasferte, alloggi e ristoro;

o) materiale per scopi formativi destinati agli iscritti di OPI Catania;

p) locazione di beni mobili e immobili e locazione finanziaria;

q) locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni ed altre manifestazioni

culturali e scientifiche, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà di OPI Catania;

r) servizi relativi all'organizzazione e allestimento di convegni, congressi, conferenze, riunioni, spettacoli, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche, ivi compresi le spese necessarie per ospitare i relatori e l'acquisto di generi alimentari e servizi di catering;

s) servizi culturali e di formazione destinati alla categoria infermieristica;

t) servizi di ricerca e sviluppo connessi con la professione infermieristica;

u) servizi erogati dalle agenzie di viaggio;

v) servizi di collocamento, reperimento di personale, fornitura di personale temporaneo a mezzo di agenzia per il lavoro, riconosciute ai sensi della normativa vigente, nonché servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, nonché prestazioni intellettuali e forze lavoro;

w) servizi di divulgazione dei bandi di gara o di concorso, nonché degli avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

x) servizi di manutenzione e riparazione d'impianti ed attrezzature aziendali, beni mobili;

y) servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, video chat e videoconferenze e relativo affitto di canale streaming, servizi fotografici, di trascrizione e sbobinatura;

z) servizi di traduzione, interpretariato, copia, trascrizione;

aa) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione e servizi analoghi;

bb) servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi;

cc) servizi di editoria, stampa, tipografia, litografia, grafica e grafica coordinata, fotografia, anche realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;

dd) servizi di trasporto in genere, servizi di spedizione (ad esclusione delle spese postali) e pick-up per ritiro corrispondenza, servizi di trasloco, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;

ee) servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili, di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa, di architettura ed ingegneria;

ff) servizi contabili e di elaborazione dati;

gg) servizi di ufficio stampa e media relation per comunicazioni istituzionali, attività promozionali destinati alla promozione della cultura infermieristica, inserzioni e comunicati su giornali, riviste, radio, televisione o internet;

hh) servizi e spese in genere sostenuti per rappresentanza;

ii) servizi di formazione e perfezionamento del personale;

jj) acquisti di bandiere, gonfaloni, stendardi, stemmi, corone commemorative, fasce tricolori, timbri,

punzoni, targhe, coppe, medaglie, nastri, diplomi e altri oggetti per premi e riconoscimenti;

kk) acquisto buoni pasto da erogare ai dipendenti;

ll) servizi di sorveglianza e vigilanza diurna e notturna;

mm) servizi organizzativi di spettacolo e intrattenimento;

nn) servizio di riscossione delle entrate istituzionali;

oo) servizi inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro;

pp) servizi di inserimento dati contabili ed altri dati;

qq) servizi di rassegna stampa

rr) servizi postali

3. I servizi e le forniture di cui ai commi 2 possono essere acquisiti in affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all'articolo 36, c.2, lettera a) qualora l'importo sia inferiore a 40.000 euro.

4. Per i servizi e le forniture di cui ai commi 1 e 2, di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, la stazione appaltante può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati all'interno dell'elenco dei fornitori attivato sulla piattaforma telematica, di cui all'art. 61.

Articolo 66

Affidamento diretto di servizi e forniture

1. Nel rispetto dei principi di non discriminazione, *par condicio* e con il supporto di adeguata motivazione, i servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000 euro, possono essere oggetto di affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

2. Per le forniture di cui al comma precedente, di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Il responsabile del procedimento può non richiedere i preventivi di cui all'articolo precedente quando:

a) nella misura strettamente necessaria, l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per OPI Catania, non è compatibile con i termini imposti dalla gara informale. Le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili a OPI Catania;

b) per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico

determinato.

Articolo 67

Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario per lavori, servizi e forniture

1. Nelle ipotesi di affidamento mediante procedura di cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento trasmette la lettera di invito che riporta:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche, nonché l'importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;

b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;

c) il termine e le modalità di presentazione delle offerte;

d) il periodo in giorni di validità delle offerte;

e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

f) il criterio di aggiudicazione prescelto;

g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;

i) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni di legge;

l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;

m) l'indicazione dei termini di pagamento;

n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi;

o) il codice CIG, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità;

p) il nome del responsabile del procedimento;

q) ogni altro elemento ritenuto necessario per la definizione della natura e della qualità della prestazione richiesta.

2. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, anche in forma elettronica, o che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui il responsabile del procedimento dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi.

